

Statuto ATA Sezione della Svizzera italiana

Revisione 2020

Art. 1 Nome, sede

- 1 Sotto la denominazione Associazione traffico e ambiente – Sezione della Svizzera italiana (ATA-SI), da qui in poi nominata nel testo come ATA-SI¹ è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS. Essa è affiliata all'Associazione traffico e ambiente (ATA-VCS-ATE), da qui in poi nominata Associazione centrale².
- 2 La sezione ATA-SI è di carattere apolitico e aconfessionale.
- 3 La sede della sezione ATA-SI è quella del suo segretariato.

Art. 2 Scopo

- 1 La sezione ATA-SI³ ha per scopo di promuovere nel suo comprensorio, mediante ogni azione informativa, politica, promozionale, di prestazione di servizi, legali o altri⁴, gli obiettivi dell'Associazione centrale, definiti all'Art. 2 dello statuto centrale e in particolare:
 - l'uso economico dell'energia, delle materie prime e del territorio
 - la riduzione dei fattori inquinanti quali il rumore, le vibrazioni, le sostanze tossiche, i gas a effetto serra e i residui
 - la prevenzione del traffico inutile
 - la realizzazione di mezzi e forme di trasporto più efficienti
 - lo sviluppo di misure di pianificazione del territorio capaci di favorire insediamenti e infrastrutture che richiedano meno traffico
 - la sicurezza, l'integrità e la salute di tutti gli utenti della strada, in particolare i bambini, gli anziani e gli invalidi
 - la protezione della natura e la salvaguardia dei beni culturali contro gli influssi negativi del traffico
- 2 La sezione ATA-SI difende gli interessi e i diritti dei suoi membri nel quadro degli obiettivi e dei principi definiti all'Art. 2.1, in particolare nelle procedure amministrative e giudiziarie⁵.
- 3 La sezione ATA-SI cerca di stimolare la collaborazione attiva del maggior numero possibile di soci e socie.
- 4 Le attività della sezione ATA-SI non possono essere in contrasto con gli scopi dell'Associazione centrale.
- 5 La sezione ATA-SI non è un'Associazione a scopo di lucro⁶.

¹ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta “da qui in poi nominata nel testo come ATA-SI”

² Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta “da qui in poi nominata Associazione centrale”

³ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta “ATA-SI”

⁴ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta “promozionale, di prestazione di servizi, legali o altri”; rimozione di “giuridiche” e di “altri mezzi adeguati”

⁵ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta Art. 2.2

⁶ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta Art. 2.5

Art. 3 Finanze

- 1 I mezzi finanziari della sezione ATA-SI provengono:
 - a) dai contributi sociali destinati alla sezione e prelevati dall'Associazione centrale
 - b) dai contributi versati dall'Associazione centrale conformemente allo statuto centrale
 - c) dalle donazioni dei soci, delle socie e dei simpatizzanti
- 2 I soci e le socie sono tenuti a versare il contributo sociale fissato dall'Associazione centrale. La tassa sociale è percepita dall'Associazione centrale che rimborsa alla sezione ATA-SI una determinata quota per ogni socio/socia, fissata in modo unitario per tutte le sezioni dall'Associazione centrale stessa.

Art. 4 Organi

- 1 Gli organi della sezione ATA-SI sono:
 - a) l'assemblea sezionale
 - b) il comitato sezionale
 - c) i revisori dei conti
 - d) i delegati e le delegate
- 2 L'organo supremo è l'assemblea sezionale. Essa è convocata dal comitato, di regola una volta all'anno, mediante comunicazione scritta con almeno 7⁷ giorni di preavviso. Un'assemblea sezionale straordinaria può essere sollecitata dal comitato o da 1/5 dei soci/socie.
- 3 Ogni assemblea sezionale regolarmente convocata può deliberare. Le risoluzioni dell'assemblea sezionale avvengono a maggioranza assoluta dei votanti, riservate le disposizioni contrarie del presente statuto. L'assemblea nomina il presidente del giorno, al quale spetta il compito di dirigere l'assemblea e di fissare le modalità delle votazioni.
- 4 I compiti dell'assemblea sezionale sono:
 - l'approvazione del consuntivo, del preventivo e dei programmi di lavoro
 - la nomina del comitato, dei revisori, dei delegati e delle delegate per l'Associazione centrale. I mandati hanno la durata di un anno; le persone nominate sono rieleggibili.
- 5 Il comitato sezionale comprende almeno 5 membri e al suo interno si organizza autonomamente.
- 6 Il comitato sezionale disbriga gli affari correnti e prepara le assemblee sezionali. Alle sue riunioni possono partecipare consultativamente tutti i soci e le socie che lo desiderino.

Art. 5 Revisione dei conti

I revisori dei conti non fanno parte del comitato; verificano annualmente i conti della sezione e degli eventuali gruppi di lavoro e presentano un rapporto scritto alla successiva assemblea sezionale ordinaria.

Art. 6 Soci / socie

- 1 Le persone residenti nella Svizzera italiana diventano automaticamente soci/socie della sezione ATA-SI a partire dal momento in cui, conformemente allo statuto centrale, sono ammessi in seno all'Associazione centrale. Dietro esplicita richiesta a un socio o a una socia può essere concesso di diventare o rimanere membro di qualsiasi altra sezione.
- 2 L'affiliazione cessa con le dimissioni, l'esclusione, il mancato pagamento del contributo sociale e la morte.

⁷ Modifica del 13 ottobre 2020: testo precedente "15"

- 3 Le dimissioni possono essere rassegnate solo per la fine di un anno civile. Esse vanno inoltrate per scritto al segretariato centrale.
- 4 L'esclusione di un socio o di una socia è decretata dal comitato centrale conformemente alle disposizioni dello statuto centrale. Al comitato sezionale spetta di formulare le proposte.
- 5 I soci e le socie non sono responsabili dei debiti dell'Associazione.

Art. 7 Gruppi di lavoro

- 1 I soci e le socie della sezione possono costituirsi in gruppi regionali, locali, di quartiere, d'interesse, d'azione e organizzarsi in modo autonomo. Su presentazione del programma di lavoro, il comitato sezionale può concedere loro il diritto, revocabile in qualsiasi momento, di far uso del nome ATA-SI quale denominazione suppletiva. I gruppi possono sollecitare l'appoggio del comitato sezionale per le loro azioni e il pagamento delle spese.
- 2 Su richiesta d'una delle parti, i membri del comitato sezionale e i rappresentanti dei gruppi di lavoro tengono una riunione di coordinamento. Questa è convocata dal comitato sezionale secondo i bisogni. La riunione di coordinamento ha per scopo di promuovere l'informazione reciproca.

Art. 8 Modificazione dello statuto

- 1 Lo statuto può essere modificato a maggioranza dei 2/3 dei soci/socie presenti all'assemblea sezionale.
- 2 Per la modifica degli Art. 8 e 9 del presente statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi in una votazione generale per corrispondenza.

Art. 9 Scioglimento

- 1 Lo scioglimento della sezione ATA-SI⁸ può essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi in una votazione generale per corrispondenza.
- 2 In caso di scioglimento della sezione ATA-SI il patrimonio rimanente dopo la liquidazione di tutti gli impegni va alla Fondazione svizzera dei trasporti (FST), con sede a Berna⁹.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea sezionale, svoltasi a Bellinzona il 6 ottobre 2020.
Il presente statuto è stato approvato dal Comitato centrale il 27 novembre 2020.

Il presidente di ATA-SI



Bruno Storni

La segretaria di ATA-SI



Veronica Soldati

⁸ Modifica del 13 ottobre 2020: aggiunta "ATA-SI"

⁹ Modifica del 13 ottobre 2020: testo precedente "all'associazione centrale"